

Comunità Montana del Piambello
Via Matteotti, 18
21051 Arcisate (VA)

OGGETTO: Accesso ai documenti amministrativi della Comunità Montana del Piambello da parte di un consigliere di un comune aderente alla Comunità.

Con nota del 2 febbraio 2010 la Comunità Montana del Piambello ha fatto presente che il Comune di Marchirolo, membro della Comunità stessa, ha richiesto, per aderire ad analoga richiesta di un proprio consigliere comunale di minoranza:

- 1) copia delle delibere assunte dalla giunta esecutiva della Comunità;
- 2) copia dei verbali delle assemblee comunitarie;
- 3) copia delle determinate assunte dai responsabili dei servizi comunitari.

Tutto ciò a decorrere dal 18 settembre 2009.

Al riguardo la Comunità osserva:

a) che lo statuto della Comunità non prevede la presenza, all'interno dell'Assemblea, di alcun consigliere comunale di minoranza ma solo dei sindaci dei comuni membri o da loro delegati, in conformità di quanto stabilito dalla legge della Regione Lombardia n. 19/2008;

b) che il consigliere comunale richiedente sarebbe carente di legittimazione ad accedere ai documenti richiesti, dal momento che ai sensi dell'art. 43 del TUEL i poteri di accesso dei consiglieri comunali possono essere esercitati esclusivamente nei confronti degli uffici dei rispettivi Comuni, nonché dei relativi "aziende ed enti dipendenti", categorie in cui certamente non rientrano le Comunità montane;

c) che in ogni caso accogliere la richiesta del suddetto consigliere comporterebbe adempimenti molto gravosi e per di più finalizzati ad un controllo generalizzato dell'attività amministrativa.

Sulla questione viene chiesto il parere di questa Commissione.

Al riguardo, si osserva che il consigliere – di minoranza o di maggioranza che sia – di un Comune aderente ad una Comunità montana è certamente carente di legittimazione ad ottenere direttamente dalla Comunità l'accesso ai documenti amministrativi di quest'ultima, dal momento che nei confronti di essa non è titolare di alcun *munus* pubblico. Ciò peraltro non esclude che il consigliere comunale possa proporre richiesta d'accesso – come del resto aveva correttamente fatto l'interessato nel caso in esame – nei confronti del rispettivo Comune. Quest'ultimo dovrà quindi autonomamente determinarsi in ordine all'accogliibilità o meno della richiesta, tenendo presente il limite che debba trattarsi di documenti effettivamente formati o detenuti stabilmente da tale Amministrazione.

Cons
.....@atbrivacalzoni.com

OGGETTO: Diritto di accesso di consigliere comunale, mediante password informatica, al protocollo comunale

Un consigliere comunale di minoranza ha chiesto di conoscere se fosse legittimo il diniego opposto dall'amministrazione comunale di rilasciargli le chiavi di accesso al protocollo informatico comunale con la motivazione che "*il protocollo generale dell'ente è gestito esclusivamente dai dipendenti comunali che possiedono le opportune capacità e preparazione per l'amministrazione del sistema*".

Questa Commissione ha già affrontato in altre occasioni (cfr plenum 16 marzo 2010) la questione inerente l'accesso diretto del consigliere comunale al sistema informatico del Comune tramite utilizzazione di password esprimendosi positivamente per le argomentazioni che di seguito si riportano.

Il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non

determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

L'accesso diretto tramite utilizzo di apposita password al sistema informatico dell'Ente, ove operante, è uno strumento di accesso certamente consentito al consigliere comunale che favorirebbe la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa. Ovviamente il consigliere comunale rimane responsabile della segretezza della password di cui è stato messo a conoscenza a tali fini (art. 43, comma 2, TUEL).

Alla luce dei soprarichiamati principi, non sussistendo motivi per mutare l'orientamento affermato, si ritiene illegittimo il diniego opposto dall'ente al rilascio della password al consigliere.

Comune di Ponza
Piazza Carlo Pisacane
04027 PONZA (LT)

e, p.c. Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
UANAS
Via del Sudario, 49
00186 ROMA

OGGETTO: Accesso al progetto tecnico migliorativo dell'aggiudicatario: limiti.

Con nota n. 2213 dell'8 marzo scorso codesto Comune ha chiesto se, a parere di questa Commissione, vada accolta la domanda d'accesso al progetto tecnico migliorativo dell'aggiudicatario presentata dal concorrente classificatosi al secondo posto di una gara d'appalto. Al riguardo codesto Comune fa presente che in sede di gara le ditte concorrenti avevano raccomandato la massima riservatezza di tale documento per la considerazione che esso attiene a modalità lavorative e di organizzazione industriale che costituiscono dati sensibili, tanto che di esso il bando di gara prevedeva l'esame in seduta segreta, a differenza di quanto previsto per tutti gli altri documenti.

Al riguardo osserva la Commissione che l'art. 13, comma 5, lett. a), esclude il diritto d'accesso e ogni forma di divulgazione con riferimento *“alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata motivazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali”*. Ma il successivo comma 6 ammette l'accesso anche in tali casi qualora esso sia richiesto *“in vista della tutela in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso”*.

In proposito il Consiglio di Stato (Sez. V, 9 dicembre 2008 n. 6121) ha chiarito che le disposizioni in questione sembrano *“ripetere, specificandoli, i principi dell'art. 24 della legge n. 241/90, che stabilisce una complessa operazione di bilanciamento tra gli interessi contrapposti alla trasparenza e alla riservatezza....Per non dilatare in modo irragionevole la portata della norma si deve ritenere che essa imponga di effettuare un accurato controllo in ordine dell'effettiva utilità della documentazione richiesta, alla stregua di una sorta di prova di resistenza”*: dal che *“discende che non è consentito esercitare l'accesso alla documentazione posta a corredo dell'offerta selezionata ove l'impresa aggiudicataria abbia dichiarato che sussistono esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale ed il richiedente non abbia dimostrato la necessità di utilizzare tale documentazione in uno specifico giudizio”*.

Pertanto il caso in questione costituisce eccezione alla regola generale secondo cui la dichiarazione dell'accedente di voler utilizzare il documento a fini di tutela giurisdizionale è sufficiente – salvo la sua macroscopica illogicità o inconferenza – a legittimare il chiesto accesso, senza alcun esame preventivo della reale utilità della sua domanda. L'Amministrazione interessata dovrà invece preliminarmente comunicare tale domanda al soggetto controinteressato; e nel caso in cui quest'ultimo manifesti la propria opposizione all'accesso dovrà compiere una valutazione in concreto sia dell'effettiva esistenza di profili costituenti segreti tecnici o commerciali sia dell'effettiva necessità di utilizzare il chiesto documento in uno specifico giudizio, e

PLENUM 4 MAGGIO 2010

potrà concedere l'accesso soltanto se effettivamente finalizzato ad esigenza di tutela giurisdizionale.

Comune di Traona
Ufficio tecnico
Via Paravicini, 10
23019 TRAONA (SO)

OGGETTO: Accesso di cittadino alla documentazione relativa a permesso di costruzione.

L'Ufficio Tecnico del Comune di Traona ha chiesto a questa Commissione parere in ordine ad una richiesta di accesso ad elaborati tecnici relativi a concessione edilizia di un cittadino residente. A tale richiesta si è opposta la parte controinteressata in quanto ha eccepito la non titolarità in capo all'accedente di una situazione giuridica direttamente rilevante. Il comune di Traona ha negato al soggetto istante l'accesso in quanto non ha ravvisato in questi "una concreta legittimazione ad accedere agli atti amministrativi" ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90.

L'istanza in questione merita di essere accolta.

Secondo l'orientamento della Commissione, inaugurato con la direttiva 10 febbraio 1996 e che sembra più aderente al dato normativo ("Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione...") il diritto di accesso agli atti degli enti locali non è condizionato alla titolarità in capo al soggetto accedente di una situazione giuridica differenziata, atteso che l'esercizio di tale diritto è equiparabile all'attivazione di un'azione popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino all'attività amministrativa dell'ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell'azione amministrativa.

Il principio fondamentale che informa l'orientamento della Commissione sull'applicazione dell'art. 10, TUEL è quello di "specialità:" il legislatore ha, cioè, adottato una disciplina specifica per gli enti locali versata nel TUEL approvato con il d.lgs. n. 267/2000. Tale specialità comporta, in linea generale, che le norme contenute nella legge n. 241/90 si applicano agli Enti locali solo in via suppletiva, ove necessario, e nei limiti in cui siano compatibili con il TUEL.

Nella materia che ne occupa, mentre l'art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/90 prevede che la legittimazione all'accesso spetti soltanto ai soggetti titolari di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*", l'art. 10 del TUEL non stabilisce invece alcuna restrizione per cui l'istanza di accesso non deve essere accompagnata né dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante né da un'adeguata motivazione.

Comune di Pettoranello di Molise
Servizio tecnico
anagrafe.pettoranello@tin.it

OGGETTO: Accesso di cittadino alla documentazione tecnica afferente la realizzazione di immobile finitimo.

L'Ufficio Tecnico del Comune di Pettoranello di Molise chiede a questa Commissione "di esprimere parere circa la possibilità di accoglimento o meno della richiesta avanzata da un cittadino diretta a visionare ed estrarre copia di tutta la documentazione tecnica, elaborati grafici e atti endoprocedimentali compresi, di cui alle concessioni edilizie rilasciate da questo Comune su un immobile confinante". In particolare – si sottolinea nella lettera – "essendo presumibile che le parti controinteressate presenteranno opposizione alla richiesta di accesso, invocando la tutela della privacy e della riservatezza o che non vi è una azione giudiziaria in corso o della genericità della richiesta."

L'istanza del cittadino in oggetto deve essere accolta pur in presenza di un'eventuale (e probabile) opposizione delle parti controinteressate.

La questione si pone, infatti, nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso disciplinato dall'art. 10 del TUEL., sulla cui operatività l'orientamento di questa Commissione è da tempo consolidato. Secondo tale orientamento, inaugurato con la direttiva 10 febbraio 1996 e che sembra più aderente al dato normativo ("Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione...") il diritto di accesso agli atti degli enti locali non è condizionato alla titolarità in capo al soggetto accedente di una situazione giuridica differenziata, atteso che l'esercizio di tale diritto è equiparabile all'attivazione di un'azione popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino all'attività amministrativa dell'ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell'azione amministrativa.

Il principio fondamentale che informa l'orientamento della Commissione sull'applicazione dell'art. 10, TUEL è quello di "specialità:" il legislatore ha, cioè, adottato una disciplina specifica per gli enti locali versata nel TUEL approvato con il d.lgs. n. 267/2000. Tale specialità comporta, in linea generale, che le norme contenute nella legge n. 241/90 si applicano agli enti locali solo in via suppletiva, ove necessario, e nei limiti in cui siano con il TUEL compatibili.

Nella materia che ne occupa, mentre l'art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/90 prevede che la legittimazione all'accesso spetti soltanto ai soggetti titolari di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*", l'art. 10 del TUEL non stabilisce invece alcuna restrizione per cui l'istanza di accesso non deve essere accompagnata né dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante né da un'adeguata motivazione.

Nella fattispecie, inoltre, il cittadino accedente non solo risulta titolare di una posizione giuridica rilevante, attesa la titolarità di un immobile confinante con quello oggetto delle concessioni edilizie, ma ha motivato la richiesta con la necessità di "tutelare i propri diritti di natura dominicale", motivazione di fronte alla quale, anche

PLENUM 4 MAGGIO 2010

alla luce dell'art. 24, comma 7, legge n. 241/90, qualunque cautela di riservatezza diventa recessiva.

Dr
Via
19038 Sarzana (SP)

OGGETTO: Diritti di ricerca e visura presso il Comune di Sarzana.

L'istante, cittadino residente a Sarzana, lamenta che l'amministrazione comunale abbia chiesto, in virtù di una delibera di giunta del 15.4.2008 che adeguava l'importo dei diritti di segreteria per l'accesso a copie di documenti, il versamento della somma forfettaria di euro 100,00 o 50,00 (rispettivamente per l'accesso alle pratiche ante o post 1998) indipendentemente dal numero delle copie del documento richiesto (che nella specie era composto da due o dodici fogli). Assumendo la vessatorietà della misura adottata, ha chiesto alla Commissione di conoscere un parere sulla esosità dei diritti di segreteria richiesti dall'ente civico per l'esercizio dell'accesso.

In linea generale, deve farsi notare che la norma applicabile alla specie è l'art. 10, co. 2, del d.lgs. n. 267/2000 che prevede per il cittadino dell'ente locale il pagamento dei "soli costi" dell'accesso (con una locuzione, quindi più concessiva per l'ente acceduto di quella prevista dalla normativa generale che limita i "costi" a quelli di "riproduzione" ex art. 25 legge n. 241/90). Per costo – secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. V 25 ottobre 1999, n. 1709), alla quale si è allineata anche quella di questa Commissione (cfr. parere 1 luglio 2008) – non deve intendersi solo quello di riproduzione del documento, ma anche tutti gli altri sostenuti dall'amministrazione (quali, per esempio, quelli concernenti la ricerca dei documenti e/o l'istruzione della pratica).

In particolare, per quanto concerne i diritti di ricerca e visura, la Commissione in passato si è già pronunciata, ritenendo che dette somme possono essere richieste legittimamente dall'ente locale ma in questo caso l'importo (che non può essere predeterminato a livello generale, ma deve costituire oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni singola amministrazione) deve essere equo e non esoso, in quanto la richiesta di un importo elevato costituisce un limite all'esercizio del diritto di accesso.

Nella specie, i costi tariffati per l'accesso appaiono eccessivi (diritti di ricerca di euro 50,00 o euro 100,00 a seconda della minore o maggiore vetustà delle pratiche), anche in considerazione della esiguità dei documenti richiesti (copia di atti costituiti da dodici o da due fogli), e pertanto si atteggiano a irragionevole e sproporzionata misura volta a scoraggiare l'accedente dall'esercitare un diritto soggettivo.

Al Sig
.....@poste.it

OGGETTO: Preavviso di parere concernente la richiesta di accesso da parte di un condomino alla documentazione relativa allo stato dei pagamenti del servizio idrico condominiale.

L'istante, abitante in uno stabile condominiale, ha rappresentato che, dopo avere chiesto invano all'amministratore, di conoscere lo stato dei pagamenti delle fatture inerenti il servizio di erogazione dell'acqua onde verificare eventuali irregolarità nella contabilità e nella gestione condominiale, anche ai fini dell'eventuale revoca dell'amministratore, si era rivolto alla società di gestione del servizio idrico (società in *house providing*), la quale aveva negato l'accesso alla documentazione ritenendo l'istante non titolare di un interesse qualificato all'accesso, spettante invece, a dire della società, soltanto all'amministratore, e comunque ostandovi motivi di tutela della riservatezza.

Tanto premesso, chiedeva un parere in ordine all'applicabilità della disciplina del diritto di accesso ex art. legge n. 241/90 anche alla società di gestione del servizio idrico nonché in merito alla legittimità del diniego opposto da quest'ultima.

Ritiene questa Commissione che non sussista alcun impedimento giuridico all'accoglimento della domanda di accesso in oggetto.

Infatti, è indubbia l'applicazione delle regole di trasparenza, oltre che alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti formalmente privati ma chiamati all'espletamento di compiti sostanzialmente di interesse pubblico (come nella specie, le società in *house providing* di gestione del servizio pubblico idrico) ai sensi dell'art 23 della legge n 241/90 (come modificato dalla legge n. 15/2005) che si è spinta fino ad iscrivere tra le pubbliche amministrazioni anche i soggetti gestori di pubblici servizi.

Inoltre, oltre ad essere incontestabile la legittimazione dell'istante, che quale singolo condomino appare autonomamente titolare di un interesse diretto, personale e concreto a conoscere i documenti inerenti allo stato dei pagamenti del servizio idrico condominiale, il diritto di accesso prevale sull'eventuale riservatezza ex art 24 co. 7 legge n 241/90 in quanto la conoscenza dei documenti di spesa, essendo finalizzata a verificare la correttezza e trasparenza della gestione condominiale anche ai fini dell'eventuale revoca dell'amministratore, è indispensabile per le necessità di cura e difesa degli interessi giuridici del condomino.

Comune di Caserta
Area generale di coordinamento
amministrativo e culturale
Settore Affari generali
Piazza Vanvitelli
81100 CASERTA

OGGETTO: Accesso agli atti amministrativi relativi alle procedure selettive riservate al personale interno del Comune di Caserta.

Le dipendenti sigg.re L.E., V.N. e C.A. hanno presentato istanza di accesso agli atti amministrativi relativi alle procedure selettive riservate al personale interno del Comune di Caserta indette con determinazione dirigenziale n. 2981 del 24/11/2009 per la copertura di n. 49 posti di varie categorie e profili professionali. In particolare, le dipendenti interessate, nella qualità di partecipanti alla procedura selettiva per la copertura di n. 10 posti per il profilo di Ispettore Ecologico, ctg. C, nella quale sono risultate non utilmente graduate, hanno chiesto di accedere, ai fini di valutare la possibilità di promuovere ricorso dinanzi la competente Autorità Giudiziaria, ai seguenti documenti:

- 1) Determinazione dirigenziale n. 2981 del 24/11/2009 di approvazione dello schema di avviso di selezione riservata al personale interno per la copertura di n. 49 posti di varie categorie e profili professionali;
- 2) Determinazione del Direttore Generale n. 3189 del 14/12/2009 e s.m.i., con cui sono state nominate le commissioni esaminatrici delle selezioni predette;
- 3) N. 13 domande di partecipazione e documentazione relativa ai titoli ed ai requisiti di partecipazione alla selezione riservata alla copertura di n. 10 posti di ispettore ecologico, categoria professionale C;
- 4) Determinazione dirigenziale n. 3168 dell' 11/12/2009, con cui si è proceduto all'ammissione dei candidati alle selezioni di che trattasi;
- 5) Tutti i verbali della Commissione esaminatrice;
- 6) Determinazione registro Unico n. 3432 del 30/12/2009 di approvazione delle graduatorie definitive di merito con allegate graduatorie;
- 7) Estremi di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale del calendario dei colloqui orali relativi alla selezione;
- 8) Indirizzo del Sig. M.L., collocatosi al decimo posto nella graduatoria definitiva, nella sua eventuale qualità di controinteressato.

Alla luce del contenuto delle richieste citate e della motivazione a supporto delle stesse, il Comune di Caserta chiede a questa Commissione un parere finalizzato a permettere legittimo riscontro alle stesse tenuto conto che:

- a. quanto richiesto ai punti 3) e 5) sembrerebbe contrastare con la previsione del comma 3 dell'art. 24 della legge n. 241/90;
- b. quanto richiesto ai punti 3), 5) e 8) potrebbe compromettere il diritto alla riservatezza dei soggetti controinteressati;
- c. non emerge, dalle richieste *de quibus*, l'interesse diretto e concreto delle dipendenti esercitabile attraverso la conoscenza del contenuto degli atti richiesti, avendo le stesse motivato l'istanza in maniera troppo generica.

In risposta ai quesiti formulati, questa Commissione ritiene di poter esprimere il parere che segue.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. a), che può essere esaminato congiuntamente al quesito della lett. c), appare evidente che l'istanza non è preordinata a un controllo generalizzato in quanto, indipendentemente da ogni valutazione di merito sul fondamento o meno dell'azione che le richiedenti si propongono di esperire davanti alla competente autorità giudiziaria, l'obiettivo enunciato è volto alla tutela di una loro specifica posizione giuridica al cui corretto esercizio è opportunamente preordinato l'accesso richiesto. La giurisprudenza ha evidenziato più volte come "l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi costituisca un bene della vita meritevole di tutela separatamente e indipendentemente dalla posizione sulla quale possa incidere l'attività eventualmente lesiva" (C.d.S., Sez. IV, 2.7.2002, n. 3620). In tal senso il diritto di accesso si carica di autonomia rispetto alla posizione giuridica eventualmente oggetto della tutela che si vuole perseguire una volta ottenuto il documento.

In relazione al punto b) si osserva che dei verbali della Commissione esaminatrice deve essere consentito l'accesso una volta concluse le operazioni concorsuali con l'adozione e pubblicazione del provvedimento definitivo. Pertanto, deve risponderci affermativamente alle richieste relative ai punti 3) e 5).

Analogamente deve essere comunicato l'indirizzo del Sig. M.L., in quanto ove le interessate dovessero determinarsi nel senso di impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento eventualmente lesivo, è essenziale la notificazione tempestiva e rituale dell'impugnazione, ad almeno uno dei controinteressati.

Sig.
Capo Gruppo di Minoranza
"Centro per Copiano"
Via
27010 Copiano (PV)

OGGETTO: Accesso di consiglieri di minoranza alla visione del registro di protocollo, alla copia del Giornale di cassa e delle determinate del mese di agosto 2009.

Il Gruppo di minoranza Centro per Copiano chiede che venga sottoposta a revisione la decisione del 29.12.09 di questa Commissione con la quale è stato dichiarato inammissibile per incompetenza il ricorso a suo tempo presentato dal medesimo Gruppo, in quanto relativo a documenti detenuti da un Ente locale.

Poiché presso il comune di Copiano non è stata istituita la figura del Difensore Civico e il ricorso al T.A.R. comporterebbe un dispendio di risorse pubbliche per comprovare un diritto che in più occasioni questa Commissione ha riaffermato, il ricorrente chiede adesso un parere in merito al diniego espresso dal Comune di Copiano alla richiesta di accesso ad alcuni documenti comunali (visione del registro di protocollo, copia del giornale di cassa e delle determinate emesse nel mese di agosto 2009) da parte del suddetto Gruppo di minoranza.

Preliminarmente, la Commissione osserva che il "diritto di accesso" e il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali), che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "*diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato*".

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dal contenuto più ampio rispetto sia al diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali), sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato del Comune, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di affermare, con diverse e puntuali decisioni (C.d.S., Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900; 2 settembre 2005, n. 4471), che il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del Comune assume un connotato tutto particolare, in quanto finalizzato "al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al Consiglio comunale".

Ne consegue che il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione e

al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* di cui il medesimo è titolare.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22 maggio 2007, n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente: ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza che possano aggravare l'ordinaria attività amministrativa.

Ciò premesso, la Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene, in linea con la ricordata giurisprudenza amministrativa e con le proprie precedenti pronunzie (Plenum 23 giugno 2009), che la richiesta formulata dal consigliere comunale di accedere al protocollo e a tutti gli atti del comune rientri nelle facoltà di esercizio del *munus*.

Sindaco del Comune
di Carlazzo
Via Val Cavargna, 38
22010 CARLAZZO (CO)

OGGETTO: Accesso alle delibere del Consiglio comunale da parte di un cittadino residente.

Il sindaco di un comune lariano – a fronte della richiesta avanzata da un cittadino residente per ottenere copia delle delibere comunali dal 30.6.2006 al 31.3.2010 (compresa copia dei documenti di approvazione del bilancio annuale di previsione e del conto consuntivo) al fine di analizzare le posizioni di indirizzo e controllo politico amministrativo esistenti all'interno del consiglio comunale – ha chiesto di conoscere se ad avviso di questa Commissione una siffatta istanza sia accoglibile, stante l'assenza di un interesse personale e concreto del cittadino, configurandosi in sostanza un caso di controllo generalizzato da ritenere vietato ai sensi della legge n. 241/90.

E' noto che la diversità di posizione tra cittadino residente e quello non residente nel Comune dà luogo ad un doppio regime del diritto di accesso secondo quanto disposto dall'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 che ha presupposti diversi dal diritto di accesso previsto dalla normativa generale di cui all'art 22 della legge n. 241/90 (arg. ex T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II, 12/04/2005, n. 2067; T.A.R. Marche, 12/10/2001, n. 1133).

In conformità all'orientamento espresso da questa Commissione (e da cui non v'è motivo di discostarsi), nel caso in cui l'istante sia un cittadino residente nel comune il diritto di accesso non è soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90 – che in effetti richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto – bensì alla speciale disciplina di cui all'art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000, che sancisce espressamente ed in linea generale il principio della pubblicità di tutti gli atti ed il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni in possesso delle autonomie locali, senza fare menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente.

Pertanto, considerato che il diritto di accesso ex art 10 TUEL si configura alla stregua di un'azione popolare, il cittadino residente può accedere agli atti amministrativi dell'ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta, dovendosi cautelare la sola segretezza degli atti la cui esibizione è vietata dalla legge o da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, che nella specie non risultano né dedotti né sussistenti.

Sindaco del Comune di Mezzegra
Via F.lli Brentano n 49
22010 MEZZEGRA (CO)

OGGETTO: Accesso al registro di protocollo da parte di un consigliere comunale

Il Sindaco di un comune lariano ha manifestato dubbi sull'accogliibilità dell'istanza di un consigliere comunale – diretta ad ottenere l'accesso al registro di protocollo generale del comune dal 7.6.2009 in poi per visionare con cadenza mensile la corrispondenza in entrata e in uscita – stante la natura generalizzata della richiesta rivolta a conoscere tutta la corrispondenza del comune.

La Commissione ritiene che, ancorché anche le richieste di accesso ai documenti avanzate dai Consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43, co. 2, d.lgs. n. 267/2000 debbano rispettare il limite di carattere generale – valido per qualsiasi richiesta di accesso agli atti – della non genericità della richiesta medesima (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 4471 del 2.9.2005 e n. 6293 del 13.11.2002), nella fattispecie l'istanza non appare inammissibile per genericità atteso che il registro generale di protocollo costituisce di per sé documento autonomo – come tale suscettibile di accesso – dalla lettura del quale il consigliere comunale potrà acquisire tutte le informazioni che, ai sensi dell'art. 43, comma 2, T.U. n. 267/2000 ha diritto di conoscere per poi, eventualmente, richiedere l'accesso a specifici documenti.

Comune di Velletri

Commissione.liquidazione@comune.velletri.rm.it

OGGETTO: Dichiarazione di dissesto finanziario di Comune. Accesso del consigliere comunale agli atti di accertamento della massa passiva.

La Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di Velletri – dichiarato in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL – ha chiesto a questa Commissione se il Consigliere comunale, in virtù del suo mandato, abbia titolo ad accedere agli atti dell'Organo di liquidazione del Comune e, in caso positivo, se la copia degli atti richiesti possa avvenire prima della formazione del piano di rilevazione della massa passiva e dietro corresponsione dei costi di riproduzione.

Il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TU degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il *“diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”*.

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza). A tal proposito, il Giudice amministrativo individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali con l'espressione “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, vale a dire un diritto che “implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al consiglio comunale”.

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, sent. 22.05.2007, n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire

la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconoscitogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio della ordinaria attività amministrativa dell'ente locale, la Commissione per l'accesso ha riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno (anche contabile) dell'ente attraverso l'uso della *password* di servizio (fra gli ultimi, cfr. parere del 29.11.2009) e, più recentemente, anche al protocollo informatico.

Tutto ciò premesso in ordine alla giurisprudenza formatasi sull'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali, questa Commissione è dell'avviso che la fattispecie sottoposta al suo esame non rientri fra quelle nei confronti delle quali il consigliere comunale possa esercitare le facoltà inerenti al suo ufficio.

Infatti, l'ampia legittimazione all'accesso del consigliere comunale quale disciplinata dall'art. 43, TUEL è correlata all'esercizio delle ordinarie funzioni del *munus* pubblico da questi rivestito nei riguardi dell'attività istituzionale dell'ente locale.

L'attività che, invece, nasce dalla dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente locale – che si ha nei casi in cui “l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte...” – è un'attività straordinaria che non appartiene più agli organi di governo dell'ente locale, ma ad un organo straordinario di liquidazione che procede alla rilevazione della massa passiva (art. 254) e al piano di estinzione delle passività (art. 256) sottoposti all'approvazione del Ministro dell'interno.

Essa è, dunque, un'attività non ricollegabile a quella istituzionale dell'ente sulla quale il consigliere comunale possa esercitare il diritto di accesso in virtù del proprio *munus* pubblico ex art. 43 del TUEL. Proprio in quanto non rientrante nell'ordinaria attività istituzionale dell'ente locale, il consigliere comunale non può nemmeno accedere agli atti in cui si sviluppa l'attività dell'organo straordinario di liquidazione ricorrendo alla pur ampia legittimazione che l'art. 10 dello stesso TUEL riconosce al semplice cittadino-residente. Tale ultima disposizione presuppone, infatti, che il diritto di accesso venga esercitato nei confronti di atti e documentazione che siano espressione dell'ordinaria attività amministrativa dell'ente locale.

Ne deriva che l'accesso agli atti della Commissione Straordinaria di liquidazione può essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/90 a chi sia titolare di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”, il che, nella fattispecie, non sussiste.

Cons.
Via
83038 MONTEMILETTO (AV)

OGGETTO: Richiesta di accesso di consigliere comunale al protocollo informatico del Comune.

Il consigliere comunale chiede il parere di questa Commissione in ordine al diniego opposto dal Comune di Montemiletto (AV) alla sua richiesta di accesso al protocollo informatico del predetto Comune.

Questa Commissione ritiene, a conferma di un orientamento ormai consolidato, che il diniego di accesso in oggetto sia illegittimo.

Il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TU degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il *“diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”*.

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell’operato della maggioranza). A tal proposito, il Giudice amministrativo individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali con l’espressione “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, vale a dire un diritto che “implica l’esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al consiglio comunale”.

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell’organo deputato all’individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi.

Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez.V, 22.05.2007, n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del suo mandato istituzionale, con l’unico limite di poter esaudire

la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio della ordinaria attività amministrativa dell'ente locale, la Commissione per l'accesso ha riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno (anche contabile) dell'ente attraverso l'uso della *password* di servizio (fra gli ultimi, cfr. parere del 29.11.2009) e, più recentemente, anche al protocollo informatico.

La domanda di accesso deve, pertanto, essere accolta.

Sig.
Via
80131 NAPOLI

OGGETTO: Accesso ad atti relativi a provvedimento disciplinare. Fattispecie

Il Sig. – dirigente di una società che opera nel trasporto pubblico locale e che è a sua volta controllata al 100% da una società capogruppo partecipata totalitariamente dalla Regione Campania – è stato destinatario di un provvedimento disciplinare della società dalla quale dipende, provvedimento al quale non sarebbe estranea, a suo dire, anche la società pubblica capogruppo. Chiede a questa Commissione se può rivolgersi alla sua società, ed eventualmente alla società capogruppo, per accedere agli atti relativi al provvedimento disciplinare subito.

Non c'è dubbio che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/90 il Sig. essendo titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, ha il diritto di accedere alla documentazione relativa al provvedimento disciplinare comminatogli, anche in prospettiva di tutelare i propri interessi giuridici,

Meno pacifico è se l'interessato possa richiedere l'accesso alla società dalla quale dipende e che formalmente ha adottato la misura disciplinare. Ma anche a tale quesito si ritiene di poter dare risposta affermativa, atteso che la società in questione opera nel settore pubblico in virtù di un contratto di servizio che la lega ad un'altra società pubblica (capogruppo) interamente partecipata dalla Regione Campania, per cui sembra nella specie potersi applicare il disposto dell'art. 22, comma 1, lett. e), legge n. 241/90 che configura come "pubblica amministrazione" anche il soggetto privato "limitatamente alla sua attività di pubblico interesse" (nella specie, trasporto pubblico).

Dott.
Provincia di Ancona
Settore II
Area risorse umane, organizzazione e
avvocatura
Via Ruggeri, 5
60133 ANCONA

OGGETTO: Accesso dei consiglieri provinciali alle rilevazioni dei servizi della polizia provinciale.

La Provincia di Ancona ha comunicato che un consigliere provinciale ha chiesto di accedere alla rilevazione, per i mesi luglio, agosto, settembre, ottobre 2009, e per tutto il personale della polizia provinciale:

- 1) dei turni di servizio;
- 2) delle timbrature delle presenze effettuate con il badge negli orologi marcatempo;
- 3) delle presenze attestate mediante fogli di presenza a rilevazione manuale.

Sulla suddetta richiesta è stato chiesto il parere di questa Commissione.

Al riguardo questa Commissione, considerato che la richiesta suddetta aveva per oggetto diretto dati personali, con nota del 16 marzo 2010 ha ritenuto di dover acquisire in proposito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, in applicazione dei principi stabiliti dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90.

Il Garante, con nota del 6 aprile 2010, ha espresso l'avviso:

1) che l'art. 59 del Codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) fa salve espressamente le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali; e quindi fa salva anche la specifica disposizione dell'art. 43, comma 2, del testo unico 18 agosto 2000 n. 267, che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali *“il diritto ad ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”*;

2) che pertanto a detti consiglieri deve essere consentito l'accesso a tutto ciò che può essere effettivamente funzionale allo svolgimento dei loro compiti di valutare, con piena cognizione di causa, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza dei rispettivi Consigli e di promuovere, anche nell'ambito dei Consigli stessi, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti;

3) che, in questo quadro, spetta alle Amministrazioni interessate accertare se la richiesta di accesso sia effettivamente funzionale allo svolgimento dei compiti del consigliere comunale o provinciale, fermo restando il dovere di questi ultimi di utilizzare i dati acquisiti per le sole finalità pertinenti al mandato e di rispettare sia il vincolo del segreto nei casi specificamente determinati dalla legge sia il divieto di divulgazione di dati personali.

Da tale avviso questa Commissione non ha alcun motivo di discostarsi.